

TI_GERICHTE 11.2009.67 vom 26. August 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-08-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.67

FR: TI_GERICHTE 11.2009.67 du 26 août 2011

IT: TI_GERICHTE 11.2009.67 del 26 agosto 2011

Regeste

Iscrizione nel registro svizzero dello stato civile di un matrimonio contratto all'estero da un cittadino svizzero con una persona straniera: verifica dei dati personali

Erwägungen

E. 2

“si è sempre di fatto estraniata in tutti i modi dalla procedura”. Invitati a rivolgersi al giudice per far accertare i dati mancanti, infine, i due non hanno reagito. L'inchiesta avviata d'ufficio non apparendo suscettibile di ulteriori sviluppi, l'autorità di vigilanza dichiara di essersi risolta così a respingere l'iscrizione del matrimonio nel registro svizzero dello stato civile, fermo restando che l'unione è e rimane valida negli Stati Uniti.

E. 3

Le decisioni o i documenti stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nel registro svizzero se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP). Competente è l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine dell'interessato (art. 23 cpv. 1 OSC). L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni degli art. 25 a 27 LDIP (art. 32 cpv. 2 LDIP). Trattandosi di iscrivere un matrimonio contratto all'estero, i cittadini svizzeri e gli stranieri domiciliati in Svizzera i cui dati dello stato civile figurano già – per un motivo o per l'altro – nel registro svizzero non devono procurarsi documentazione complementare. È sufficiente che comunichino l'avvenuta celebrazione delle nozze alla rappresentanza svizzera competente e consegnino l'atto di matrimonio (la comunicazione non avviene d'ufficio, tranne per quanto riguarda Germania, Austria e Italia, con cui vigono trattati internazionali). Se però il matrimonio non è stato celebrato dopo avere ottenuto un certificato svizzero di capacità al matrimonio e gli atti della persona straniera non figurano nel registro svizzero, la persona straniera deve documentare il proprio stato civile. La rappresentanza all'estero traduce e legalizza i documenti, trasmettendoli gratuitamente all'autorità svizzera. Eventualmente la comunicazione del matrimonio può avvenire anche all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, che invia i documenti alla rappresentanza svizzera per la traduzione (se occorre) e per la legalizzazione, nel qual caso tuttavia sono riscossi emolumenti (si vedano i punti 1.2 e 1.10 del documento pubblicato in: www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/zivilstand/faq/ehe.html).

E. 4

Dovendosi inserire nel registro svizzero le generalità di una persona straniera, compete all'autorità dello stato civile esaminare i dati identificativi (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC). La persona interessata deve presentare i documenti necessari, che non devono essere stati rilasciati da più di sei mesi; se procurarsi siffatti documenti è impossibile o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammissibili documenti che risalgano a una data anteriore

(art. 16 cpv. 2 OSC). Se è impossibile o non può ragionevolmente essere preteso che tale persona presenti i documenti necessari al suo rilevamento, l'ufficiale dello stato civile – o, dandosi il caso, l'autorità di vigilanza – verifica se sia possibile raccogliere una dichiarazione conformemente all'art. 41 cpv. 1 CC (art. 15 a cpv. 3 OSC). In virtù di quest'ultima norma l'autorità di vigilanza può autorizzare nel singolo caso la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale se la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non può essere ragionevolmente preteso e se in base ai documenti e alle informazioni disponibili i dati non sono controversi (art. 17 cpv. 1 OSC). Se i dati sono controversi, essa invita la persona interessata a adire il giudice (art. 42 cpv. 1 CC).

E. 5

In concreto il problema verte sul rilevamento dell'identità dichiarata da AO 2, giacché i dati personali di AP 1 – cittadino svizzero, oltre che statunitense – figurano già nel registro dello stato civile e non occorre documentarli oltre. Ora, nel registro vanno indicati – tra l'altro – il luogo di nascita, la data di nascita, i nomi e il cognome del padre, come pure i nomi e il cognome della madre (art. 8 lett. e n. 1 a 3, lett. 1 n. 1 a 6 OSC). Se AP 1 avesse prodotto un atto di nascita della moglie, tali dati sarebbero stati senz'altro “documentati”. È vero che sul passaporto di AO 2 figura il luogo e la data di nascita, ma l'autorità di vigilanza non era tenuta ad accomodarsi di un passaporto, almeno finché fosse stata resa verosimile l'irreperibilità o la ragionevole inesigibilità di un atto dello stato civile. E simile ipotesi non consta nel caso specifico, poiché se è vero che allo stato civile di _____ non figura iscritta la nascita di alcuna AO 2 il 19 febbraio 1938, è altrettanto vero che i registri della Città di _____ non risultano lacunosi “causa i danni subiti in _____ a diverse infrastrutture durante la seconda guerra mondiale”, come pretendeva AP 1. Se non è stato possibile ottenere l'atto di nascita nella fattispecie, dunque, ciò si deve o al fatto che Anna Marie von Ruefingen sia nata altrove o in un altro momento o con un altro cognome (al che mal si comprenderebbe tuttavia come i suoi genitori potessero chiamarsi _____ e _____). Quanto all'affidavit accluso all'atto di matrimonio in cui AO 2 ha indicato al notaio della contea di Clark i nomi e la cittadinanza dei genitori (entrambi con State of Birth “Germany”), esso si limita a riprodurre le affermazioni – sia pure giurate – dell'interessata, senza che il notaio le abbia personalmente accertate. La portata dell'atto, di conseguenza, non va oltre quella un'affermazione di parte (Rep. 2000 pag. 221; cfr. anche ASA 2001 pag. 575 segg.).

E. 6

L'appellante fa valere che nel frattempo AO 2 ha ottenuto il permesso “C” per domiciliarsi in Svizzera, che “la prassi restrittiva” dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha senso solo per ostacolare i matrimoni di convenienza, che nel 1973 egli non ha avuto alcuna difficoltà a far riconoscere il suo primo matrimonio contratto all'estero (senza che sia stato chiesto alcun atto di nascita) e che quando egli non aveva ancora acquisito la cittadinanza svizzera aveva goduto così di un trattamento migliore rispetto a oggi, sicché “l'intransigenza” dimostrata dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile sarebbe “aberrante”. In realtà, così argomentando, l'interessato mostra di non capire i motivi per cui l'autorità di vigilanza sullo stato civile lo ha rinviato a far valer le sue ragioni davanti al giudice civile. Non è vero infatti che l'Ufficio di vigilanza adotti una “prassi restrittiva” destinata solo a ostacolare matrimoni di convenienza. Come si è spiegato, ove decida di iscrivere nel registro svizzero dello stato civile un matrimonio celebrato all'estero senza che i fidanzati

abbiano ottenuto un certificato svizzero di capacità al matrimonio e senza che i dati identificativi della persona straniera figurino nel registro svizzero, l'autorità di vigilanza deve verificare che tali dati siano "documentati". E nella fattispecie non si può ragionevolmente pretendere che l'Ufficio di vigilanza iscriva nel registro svizzero il matrimonio del ricorrente con una persona nata a _____ il 19 febbraio 1938 quando di tale nascita non v'è traccia nei corrispondenti atti dello stato civile. Né si può pretendere che AO 2 sia iscritta come figlia di _____ e _____ (di cui si ignora il nome patronimico) solo perché ciò sia da lei dichiarato. Men che meno ove si consideri che, stando alla British High Commission a Canberra, AO 2 avrebbe acquisito la cittadinanza britannica in seguito a naturalizzazione per avere sposato a suo tempo un cittadino del Regno Unito. Se così fosse, andrebbe documentato anche lo scioglimento del primo matrimonio e quello celebrato a _____ non sarebbe per lei il primo, contrariamente a quanto si evince dall'affidavit accluso all'atto di matrimonio (Number of This Marriage : 1). Non si disconosce che le iscrizioni nel registro dello stato civile siano meramente dichiarative, ma ciò non toglie ch'esse debbano essere complete ed esatte (DTF 135 III 395 consid. 3.4). Che il ricorrente si sia visto iscrivere senza difficoltà nel registro svizzero dello stato civile un precedente matrimonio contratto all'estero poco sussidia. Intanto perché non risulta che le condizioni di allora fossero le stesse di oggi (mancanza di un certificato svizzero di capacità al matrimonio e mancanza di dati identificativi della persona straniera nel registro svizzero). Inoltre perché, senza motivazione adeguata, un'iscrizione avvenuta sulla base di uno strumentario legislativo risalente a 35 anni addietro non può semplicemente essere paragonata ai requisiti che l'ordinamento giuridico pone oggi. A torto poi il ricorrente si risente con l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, ove si consideri che il rifiuto di iscrivere il matrimonio nel registro svizzero si riconduce sostanzialmente alla renitenza di AO 2, la quale invece di collaborare – come le incombeva (art. 16 cpv. 5 OSC) – prima si è veementemente opposta a che si richiedesse il suo atto di nascita (act. 7), poi ha assicurato che avrebbe fatto seguire lei stessa "la documentazione richiesta" (act. 9), tranne non produrre alcunché, e in seguito non si è più manifestata, nemmeno quando l'Ufficio di vigilanza l'ha formalmente diffidata a esibire l'atto mancante (act.

E. 10

e 16). 7. Si aggiunga ad ogni buon conto che nelle circostanze descritte il ricorrente non perde il diritto all'iscrizione nel registro svizzero dello stato civile, i dati controversi sulla nascita della moglie (rispettivamente sul suo nome al momento della nascita) e quelli mancanti sull'identità dei genitori potendo ancora essere appurati dal giudice ordinario – più che nel quadro dell'art. 42 cpv. 1 CC, come reputa l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile – nell'ambito di un'azione generale di accertamento (FF 1996 I 58 a metà). In virtù di una decisione favorevole da parte del giudice il ricorrente potrà poi ottenere l'iscrizione del matrimonio nel registro svizzero. Il ricorrente si duole di tribolazioni, ma trascura che l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile si è adoperato solo per fare chiarezza. Se ciò non è risultato possibile davanti all'autorità amministrativa, nulla impedisce al ricorrente di far capo ai tribunali. 8. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 31 LPAm). La tassa di giustizia si orienta a quanto prevede l'art. 28 cpv. 1 lett. a LPAm per il Tribunale cantonale amministrativo. 9. L'odierna decisione va comunicata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), in materia di tenuta del registro di stato civile è

dato ricorso in materia civile conformemente all ' art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF (DTF 135 III 390 consid. 1.1). Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.